

Analisi dello

Schema di Dlgs approvato dal CdM del 29/08/2023, in attuazione della legge 106/2022
(Codice dello Spettacolo)

RIORDINO E REVISIONE DEGLI AMMORTIZZATORI E DELLE INDENNITÀ NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI UN'INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ IN FAVORE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO.

Con il provvedimento, dal 1° gennaio 2024 è introdotta una nuova Indennità di Discontinuità al fine di tutelare le categorie dei lavoratori iscritti nel Fondo F.P.L.S. nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione.

A. Premesse.

La norma richiama:

- a. la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che alla lettera c) reca la delega per la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e comma 6, che reca la delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura;
- b. il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023, recante «Individuazione, nell'ambito dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106»;

E' importante sottolineare che, a seguito dei colloqui intercorsi in data 11 ottobre 2023 con gli Uffici del Sottosegretario On. Gianmarco Mazzi, questi hanno chiarito che il Governo interpreta le linee fissate per la emanazione dei decreti dalla succitata legge 15 luglio 2022, n. 106 (vedi precedente lettera a.) come strettamente limitate al perimetro degli ammortizzatori sociali ordinari e quindi che **l'indennità di discontinuità va intesa quale strumento di sussidio universale alla disoccupazione dei lavoratori discontinui del Settore.**

B. Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione:

Si riconosce il carattere strutturalmente discontinuo del lavoro nel settore dello spettacolo e si definisce il perimetro dei lavoratori Discontinui.

Commento:

il riconoscimento esplicito di una fattispecie soggettiva di lavoratori cosiddetti discontinui, grazie alla definizione del perimetro contrattuale che li caratterizza, indicato sia in premessa che nell'Articolo 1, è l'elemento più importante e positivo di questa norma, ossia:

Sono discontinui:

1. I lavoratori che prestano la loro attività con contratto di lavoro autonomo, ossia di prestazione d'opera, anche occasionale, ovvero con contratto parasubordinato di collaborazione;
2. I lavoratori che prestano la loro attività con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche intermittente;
3. I lavoratori che prestano la loro attività con contratto di lavoro subordinato intermittente a tempo indeterminato, qualora non soggetti all'obbligo di risposta alla chiamata, ossia privi di indennità di disponibilità;

Questo dispositivo è molto significativo per il Settore, tuttavia presente la sola pecca di non aver modificato coerentemente l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come di seguito proponiamo:

1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ~~come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388~~, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in ~~tre due~~ gruppi, ~~indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e così come individuati con successivo~~ dal decreto del Ministro del lavoro e ~~della previdenza sociale delle politiche sociali del 25 luglio 2023 da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto~~, a seconda che:

- a) prestino ~~a tempo determinato~~, attività ~~artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli~~ di lavoro autonomo, anche occasionale o di collaborazione parasubordinata; ovvero prestino attività di lavoro subordinato a tempo determinato, anche intermittente; ovvero prestino attività di lavoro subordinato intermittente a tempo indeterminato, qualora non soggetti all'obbligo di risposta alla chiamata, ossia privi di indennità di disponibilità;
- b) ~~prestino a tempo determinato attività' al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);~~
e) prestino attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato non intermittente, ovvero, se intermittente, con obbligo di rispondere alla chiamata e relativa indennità di disponibilità.

Tale armonizzazione risolverebbe moltissimi problemi di natura previdenziale e sociale, ponendo le basi per una reale unificazione e semplificazione dei trattamenti per i lavoratori discontinui del Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo, in osservanza del disposto del Codice dello Spettacolo.

C. Art. 2 Requisiti soggettivi:

L'Art. 2 definisce i requisiti per l'accesso all'indennità. Per quanto riguarda quelli soggettivi, occorre:

- a. Essere iscritto al fondo F.P.L.S. al momento della presentazione della domanda;
- b. essere cittadino UE residente in Italia, ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano, da almeno un anno;
- c. avere un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a 25.000 euro nell'anno fiscale precedente alla presentazione della domanda;
- d. avere un reddito derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività per le quali è prevista l'iscrizione al F.P.L.S.;
- e. essere un lavoratore discontinuo, ai sensi del precedente art. 1 e non avere avuto contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente (ad eccezione dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata);
- f. non essere beneficiari di un trattamento pensionistico;
- g. avere maturato nell'anno solare precedente sessanta (60) giornate accreditate nel F.P.L.S. Sono escluse dal computo le giornate eventualmente riconosciute nello stesso anno per indennità di discontinuità, ALAS e NASpl;

Commento:

I requisiti sono apparentemente accessibili; tuttavia, come la recente emergenza pandemica ha plasticamente mostrato, fino a quando il sistema di accredito delle giornate lavorative si mantiene lo stesso, esso resterà un sistema escludente e ben pochi raggiungeranno le 60 giornate richieste.

Solo il riconoscimento dell'accredito delle giornate basato sul reddito imponibile annuo ai fini contributivi, che noi proponiamo, potrebbe rendere davvero equo il sistema. Essendo infatti i contributi versati sul compenso complessivo percepito dal lavoratore, anche le giornate a questi accreditate dovrebbero essere proporzionali ad esso, sulla base dei periodi lavorativi indicati dai contratti sottoscritti, in osservanza dell'Art.4 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio Stato 16 luglio 1947, n. 708 e sue successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso, va compreso che, i pochi che raggiungeranno tale soglia, percepiranno 20 giornate di indennità per l'intero anno, raggiungendo così un totale di $60+20 = 80$ giornate, ovvero al di sotto del minimo per ottenere l'accesso al diritto alle prestazioni pensionistiche.

In ogni caso, **dato che questo istituto è pensato come sussidio di disoccupazione universale per i lavoratori Discontinui del settore, i requisiti dovrebbero essere uniformati a quelli più vantaggiosi della NASpl (13 settimane contributive nei 48 mesi/quattro anni precedenti).**

D. Artt. 3. e 6. Misura, durata ed effetti:

L'Art. 3 definisce la Misura, e la durata dell'indennità:

- i. L'indennità è un valore giornaliero riconosciuto per un massimo di 1/3 delle giornate accreditate nel F.P.L.S. nell'anno solare precedente, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, fino al limite di 312 giornate annue complessive;

- ii. il valore giornaliero dell'indennità è pari al sessanta per cento (60%) della retribuzione giornaliera media percepita l'anno precedente, fino al limite del valore minimale ai fini contributivi stabilito annualmente dall'INPS (nel 2023 pari a circa 54 euro);
- iii. per ottenere l'indennità, occorre presentare domanda all'INPS entro il 30/06 di ciascun anno, secondo Istruzioni pubblicate dall'ente;
- iv. l'indennità sarà erogata in unica soluzione, previa verifica dei requisiti da parte dell'Ente.
- v. L'indennità concorre alla formazione dei redditi ai fini fiscali

L'Art. 6 individua le incompatibilità di cumulo dell'indennità di discontinuità, in riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le indennità di disoccupazione involontaria (inclusa ALAS, come ribadito poi dall'Art. 9.), cassa integrazione, sospensione del rapporto di lavoro, fondi di solidarietà, assegni di invalidità¹;

Commento:

Come più analiticamente espresso nel commento finale, l'indennità riconosciuta risulta troppo esigua rispetto al bisogno e al compito che deve assolvere, essendo inoltre incumulabile con ogni altro istituto di welfare, concorrente all'imponibile fiscale, nonché corrisposta a grande distanza dal momento del bisogno stesso.

Riteniamo che il valore dovrebbe essere calcolato sulla base della media dei compensi dei 48 mesi precedenti anziché di 12, e corrispondere al 75% dell'intero reddito venuto meno nel periodo di copertura, anziché al 60% di 1/3, ossia al 20% come è attualmente. In ultima analisi dovrebbe corrispondere a quanto previsto per la come NASpl.

Art. 4 Contribuzione figurativa

L'Art. 4 definisce la contribuzione figurativa riconosciuta ai percettori dell'indennità, ai fini pensionistici, rapportata alla retribuzione di riferimento, fino al limite di 1,4 volte il minimale contributivo. Le giornate sono accreditate nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito minimo dell'annualità di contribuzione, e comunque nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo.

Commento:

La contribuzione riconosciuta non concorre alla maturazione progressiva negli anni delle giornate contributive, tipica dei lavoratori del Settore, ma solo a quelle del singolo anno. È invece necessario che, riconosciuta la discontinuità, che può riguardare anche interi anni di carriera, contribuisca al montante progressivo delle giornate accreditate, a prescindere dal raggiungimento dei requisiti nella singola annualità

¹ Nella versione discussa in sede di Commissioni Riunite è stata espunta dall'Art. 6 la parte finale "nonché con l'Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e altre forme di prestazione di sostegno al reddito."

E. Art. 5 Formazione e aggiornamento

L'Art. 5 prevede l'obbligo di partecipazione a percorsi di formazione continua e aggiornamento professionale nelle discipline dello Spettacolo, anche mediante fondi paritetici interprofessionali.²

Commento:

In assenza di chiari e coerenti percorsi di formazione per i lavoratori del Settore, l'obbligo di cui al presente Art. risulta assai rischioso, in termini di erogazioni di fondi pubblici ad enti non correttamente accreditati. Occorre rifarsi ai percorsi professionali previsti in materia con riferimento alla legge 4/2013 e solo dopo un confronto tra gli organismi di categoria, il MIC, il MIMIT e la conferenza Stato Regioni, in modo che tali percorsi siano resi uniformi sul territorio nazionale e in linea con le evoluzioni in materia di certificazioni EQF.

F. Art. 7 Contribuzione.

L'Art. 7 prevede, dal 1° gennaio 2024, il finanziamento dell'indennità tramite versamento di un contributo aggiuntivo a carico dei datori o committenti pari al 1%, nonché di un contributo di solidarietà dello 0,50% a carico dei lavoratori sui redditi eccedenti il massimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS.

Inoltre, per i lavoratori discontinui con contratto subordinato, dal 1° gennaio 2024, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuto in misura pari all'1,10 (anziché l'1,4%) per cento dell'imponibile previdenziale.

Commento:

Riteniamo che, per come è istituito il sussidio, il contributo di cui all'Art. 7. Sia iniquo, in quanto si aggiunge ai contributi per la disoccupazione, mentre prestazione è sostitutiva e non aggiuntiva.

Proponiamo quindi la sostituzione di tutte le contribuzioni esistenti (ALAS, NASpI) con un unico contributo per l'indennità di disoccupazione per i lavoratori discontinui.

G. Art. 8. Disposizioni Transitorie

L'Art. 8 prevede alcune norme transitorie:

a) Per i periodi di competenza del 2022, i lavoratori discontinui possono presentare domanda entro il 15 dicembre 2023³.

2. L'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (ossia l'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi - ALAS), non si applica agli eventi di cessazione involontaria intervenuti

² I contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono determinati con le modalità stabilite dall'articolo [25-ter, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#) e in relazione al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter) del citato articolo 13.

³ Nella versione discussa in sede di Commissioni Riunite è stata espunta dall'Art. 8 (ora 9.) la parte finale "A tal fine, l'INPS eroga l'indennità di discontinuità, in presenza dei medesimi requisiti e con le medesime modalità previste dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2023."

a decorrere dal 1° gennaio 2024, ossia è abrogata, restando in vigore fino al 31 dicembre 2023, con un regime transitorio.

H. Art. 9. Finanziamento dell'Indennità

L'Art. 9 (ex. 8) prevede inoltre che l'indennità sia riconosciuta: "...nel limite massimo di 22,4 milioni di euro per l'anno 2023, 52,6 milioni di euro per l'anno 2024, 40,7 milioni di euro per l'anno 2025, 41,6 milioni di euro per l'anno 2026, 42,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,2 milioni di euro per l'anno 2028, 44,1 milioni di euro per l'anno 2029, 45 milioni di euro per l'anno 2030, 45,9 milioni di euro per l'anno 2031, 46,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033." (comma 1).

Al comma 2 prevede anche che: "L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 1 e invia la relativa rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. **Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande**".

Commento:

Quanto introdotto dall'Art. 9. è molto pericoloso, perché impone una modalità agonistica nella presentazione delle domande, per non incorrere nell'esaurimento delle risorse, che risultano così escludenti.

A. Simulazioni.

Stimiamo che, qualora il lavoratore abbia conseguito il minimo necessario per ottenere l'indennità (60 giornate x valore minimale 2023 54 euro = 3240 euro di reddito), e riesca a rientrare nel limite dei fondi stanziati, fruirebbe di un'erogazione minima pari a $1/3 \times 3240 \times 60\% = 648$ euro.

Ai fini di confronto, qualora il lavoratore abbia conseguito il massimo computabile ai fini dell'indennità (312 giornate x valore minimale 2023 54 euro = 16.848 euro di reddito), essa darebbe luogo ad un'erogazione di circa $1/3 \times 16.848 \times 60\% = 3,370$ euro

Vari articoli di commento sostengono che l'indennità media potrebbe ammontare a 1500 euro per 20.600 soggetti.

Commento conclusivo:

Gli operatori del Settore si aspettavano un decreto attuativo della legge 106 di revisione e riordino complessivi degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

Questo decreto, invece, si occupa in modo isolato della sola istituzione della Indennità di Discontinuità.

Occorre rilevare che, se l'indennità di discontinuità è concepita come un mero sussidio di disoccupazione esteso a tutti i lavoratori discontinui, come affermato dagli Uffici del Sottosegretario del MIC, allora si evidenzia che l'ammontare effettivamente riconosciuto è in ogni caso, di molto inferiore a quello garantito dalle altre forme di indennità esistenti, sia essa l'ALAS (che viene abrogata, in sostituzione), che la NASpl e altre.

Pertanto, sotto questo profilo il sostegno risulta del tutto inadeguato.

Per contro, tutti coloro che hanno proposto finora l'introduzione di questa indennità lo avevano fatto intendendola come **reddito integrativo aggiuntivo rispetto ai sussidi** operanti meramente in carenza di contratto.

Ciò in quanto si deve riconoscere in concreto, che **la condizione strutturale e caratteristica dei lavoratori discontinui del Settore consiste nel fatto che i diversi contratti di cui all'Art. 1., possono avere diversa durata e possono anche sovrapporsi tra loro nello stesso periodo.**

Questo determina quindi sia situazioni di discontinuità contrattuale vera e propria, ma più spesso discontinuità reddituale, ossia presenza di contratti, ma loro scarsa consistenza economica.

Questa è l'effettiva situazione che porta a dover riconoscere la necessità di definire e uniformare degli speciali trattamenti previdenziali, assistenziali e sociali in genere, sia per i periodi previsti nei contratti di lavoro, che per quelli al di fuori degli stessi.

Quindi ciò che occorre e proponiamo è che venga, prima di tutto, ridefinito un sussidio di disoccupazione universale per tutti i lavoratori discontinui (in sostituzione di ALAS, NASpl, ecc.), ma che abbia portata economica del sostegno almeno pari alla NASPI.

Soltanto dopo di esso può essere istituita in modo proficuo una distinta e coordinata Indennità (o meglio Reddito) di Discontinuità ad integrazione delle fluttuazioni reddituali.